



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

79

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E
DELLE ORDINANZE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 30 dicembre 2009

INDICE

- art. 1 Oggetto del regolamento e fonti normative;
- art. 2 Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione ai regolamenti comunali
- art. 3 Sanzione amministrativa per la violazione delle Ordinanze sindacali e del Coordinatore di Area;
- art. 4 Pagamento in misura ridotta
- art. 5 Spese
- art. 6 Sanzioni amministrative accessorie;
- art. 7 Individuazione degli organi addetti al controllo;
- art. 8 Verbale di accertamento;
- art. 9 Ordinanza Ingiunzione;
- art.10 Organo competente all'irrogazione della sanzione amministrativa;
- art.11 Termine per l'emanazione dell'Ordinanza Ingiunzione;
- art.12 Ordinanza di archiviazione;
- art.13 Pagamento rateale della sanzione amministrativa;
- art.14 Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione;
- art.15 Esecuzione delle sanzioni;
- art.16 Sanzioni pecuniarie per la violazione dei regolamenti comunali;
- art.17 Rinvio;

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.
2. Le fonti del diritto sulle quali si basa il presente regolamento sono:
 - a. Art.117 della Costituzione italiana;
 - b. La Legge 24 novembre 1981 n.689 modifiche del sistema penale;
 - c. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ART. 2

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile da € 25,00 ad € 500,00;
2. Le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni pecuniarie in misura diversa da quelle indicate al comma 1, si intendono soppresse e sostituite da sanzioni pecuniarie di ugual importo;

ART. 3

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI E DEI COORDINATORI DI AREA

1. Alle violazioni delle ordinanze sindacali e dei Coordinatori di Area, quando non è applicabile la Legge penale e non sono previste sanzioni pecuniarie diverse, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00. L'importo dovuto per la violazione dei regolamenti comunali, salvo diversa specifica indicata nel presente provvedimento, è del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

ART. 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento mediante versamento in conto corrente postale o direttamente in banca presso la tesoreria comunale, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole al doppio del minimo, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'atto di violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine predetto determina l'estinzione dell'obbligazione, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. Con riferimento agli scritti difensivi, nel caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, l'Autorità competente con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

ART. 5
LE SPESE

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

ART. 6
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. E' sempre prevista la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi nei casi in cui la violazione derivi un danno e comunque una modificazione non consentita dallo stesso.
3. Il pagamento in misura ridotta è consentito solo dopo che il trasgressore abbia adempiuto alla sanzione accessoria di cui al comma precedente.

ART. 7
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO

1. Sono addetti al controllo gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, incaricati dall'Amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di Ufficiale ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati per l'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

ART. 8
VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) L'intestazione dell'ente;
 - b) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c) Nominativo e la qualifica del verbalizzante;
 - d) Generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza e dell'obbligato in solido;
 - e) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione del tempo del luogo e degli eventuali mezzi impegnati;
 - f) L'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) L'importo e la modalità di pagamento in misura ridotta;
 - h) Eventuale sanzione accessoria;

- i) L'autorità competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi;
 - j) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - k) Motivi della mancata contestazione immediata;
 - l) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
 - m) Le modalità di proposizione dell'eventuale ricorso e l'autorità cui il ricorso deve essere inoltrato;
2. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnata al responsabile.

ART. 9 ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Nell'Ordinanza ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata.
2. La sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto della gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. L'Autorità può procedere, giustificatamente, a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione o da particolari condizioni del responsabile.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, l'Autorità, entro 30 giorni invita lo stesso a rendere dichiarazione in ordine ai fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3 del presente articolo.

ART.10 ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organo competente all'irrogazione della sanzione amministrativa è il Coordinatore di Area, nominato dal Sindaco e preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il coordinatore di Area riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti e sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
3. Il Coordinatore di area può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti e difensivi e l'audizione dell'interessato.

ART.11

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. L'ordinanza ingiunzione deve essere emanata nel termine di dodici mesi, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata senza ritardo.

ART.12

ORDINANZA DI ARCHIVIZIONE

1. L'ordinanza di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

ART.13

PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Con apposita richiesta, chi vi si trovi in condizioni economiche particolari, è ammesso il pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare il suo stato. La richiesta deve contenere l'indicazione del numero di rate, in ogni caso non superiore a cinque e l'importo di ciascuna di esse.
3. L'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare.
4. La rateizzazione non è ammessa per importi inferiori a € 100,00.

ART.14

DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

1. Il Comune sta in giudizio a mezzo dei funzionari appositamente delegati dal Sindaco o in alternativa da personale di Area con comprovata esperienza in materia.
2. L'Agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un avvocato.

ART.15

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Nelle ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'Ordinanza Ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia, mediante ingiunzione.

2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART.16
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 689/1981 e di ogni altra legge in materia di sanzioni amministrative.

ART.17
SANZIONI PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Violazione agli articoli seguenti: Da € 50,00 ad € 300,00

art. 3 esposizione e validità dei titoli

art. 5 occupazioni di aree e spazi pubblici

art. 6 occupazione di suolo pubblico soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

art. 7 occupazione di suolo pubblico - diniego

art. 8 divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

art. 9 occupazioni per manifestazioni

art. 10 occupazioni per spettacoli viaggianti

art. 11 occupazioni con elementi d'arredo

art. 12 occupazioni con strutture pubblicitarie

art. 13 installazione di tende solari

art. 14 occupazioni per traslochi

art. 15 occupazioni di altra natura

art. 16 occupazioni per comizi e raccolta firme

art. 17 installazione di insegne-targhe-vetrine.

art. 18 luminarie

art. 19 addobbi e festoni senza fini pubblicitari

art. 21 estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante

Violazione agli articoli seguenti: Da € 25,00 ad € 200,00

art. 22 manutenzione degli edifici

art. 23 deturpamento di edifici pubblici e privati

art. 24 distribuzione di manifesti

art. 25 cartelli - iscrizioni - targhe - proiezioni e notiziari luminosi
art. 26 lavori ed attività artigianali nel suolo pubblico
art. 27 lavatura ed esposizione di biancheria e panni
art. 28 battitura di panni e tappeti
art. 29 pulizia di anditi - vetrine - negozi - esercizi ed abitazioni
art. 30 manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
art. 31 deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
art. 32 trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti -
concimazione dei terreni
art. 33 trasporto di materiali di facile dispersione, scarico di residui di
costruzioni e riparazioni
art.34 sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Violazione agli articoli seguenti: Da € 50,00 ad € 300,00

art. 35 emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
art. 36 divieti generici-
art. 37 caravan - autocaravan - tende - camper ed accampamenti
art. 38 disposizioni di carattere generale
art. 39 atti contrari al decoro ed alla decenza
art. 40 turpiloquio e pornografia
art. 41 abitazioni private
art. 42 spettacoli e trattenimenti
art. 43 cortei - processioni - cerimonie - riunioni e manifestazioni
 segnalazioni sonore - sirene e campane
art. 44 custodia di animali
art. 45 circolazione dei cani ed altri animali in luoghi pubblici o aperti
al pubblico
art. 46 detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno dei
centri abitati
art. 47 impianto di macchinari nelle vicinanze delle abitazioni
art. 48 segnalazioni sonore-sirene e campane.
art. 49 dispositivi sonori di allarme
art. 50 mestieri girovaghi
art. 51 deposito di cicli - carrozzelle e carriole

Violazione agli articoli seguenti: Da € 120,00 ad € 480,00

art. 52 rovina di parti od accessori di fabbricato

art. 53 collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati;

art. 54 protezioni in occasioni di lavoro

art. 55 protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

art. 56 apertura di botole o chiusini

art. 57 pitture e verniciature fresche

art. 58 esposizioni

art. 59 uso e manomissione di segnali

art. 60 impianti - contatori e bombole del gas detenzione e deposito di materie infiammabili

art. 61 generici divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

art. 62 uso delle risorse idriche potabili